



Arbitro per le Controversie Finanziarie

Decisione n. [REDACTED] del 10 giugno 2022

ARBITRO PER LE CONTROVERSIE FINANZIARIE

Il Collegio
composto dai signori

Dott. [REDACTED] – Presidente
Prof. [REDACTED] – Membro
Cons. Avv. [REDACTED] – Membro
Prof. Avv. [REDACTED] – Membro Supplente
Prof. Avv. [REDACTED] – Membro

Relatore: Prof. Avv. G. Afferni

nella seduta dell'11 aprile 2022, in relazione al ricorso n. [REDACTED], presentato dai Sig.ri [REDACTED] e [REDACTED] (rispettivamente “il ricorrente” e “la cointestataria”; di seguito, anche solo “i ricorrenti”) nei confronti di [REDACTED] [REDACTED] (di seguito, “l’intermediario convenuto o resistente”), dopo aver esaminato la documentazione in atti, ha pronunciato la seguente decisione.

FATTO

1. I ricorrenti riferiscono di avere acquistato, in data 16 aprile 2015, avvalendosi dei servizi d’investimento prestati dall’intermediario convenuto, obbligazioni 6,375% FERRARINI 15-20, per un valore nominale di € 100.000,00, al prezzo di € 103.278,45. I ricorrenti contestano, con riguardo a tale operazione d’investimento, la nullità della stessa a causa della mancata sottoscrizione di un contratto quadro in forma scritta. Inoltre, essi contestano la non appropriatezza

dell'operazione rispetto al loro livello di conoscenze ed esperienze in materia di investimenti finanziari, lamentando anche di non avere ricevuto dall'intermediario convenuto informazioni esaustive sulla natura e sul livello di rischiosità delle obbligazioni in questione, nonché sul fatto che l'emittente i titoli si trovasse già in uno stato di crisi al momento dell'operazione qui controversa. Più in particolare, i ricorrenti contestano all'intermediario convenuto di non avere comunicato loro che trattavasi di obbligazione riservata a investitori professionali, mentre essi erano e sono dei semplici investitori al dettaglio. Tanto sostenuto, i ricorrenti chiedono al Collegio la restituzione del capitale investito o, in alternativa, il risarcimento del danno subito, che quantificano in € 103.278,45.

2. L'intermediario convenuto si è costituito nel presente giudizio arbitrale, resistendo al ricorso. Il resistente nega di avere violato alcuna regola di condotta nella prestazione dei servizi d'investimento. In particolare, l'intermediario precisa che i ricorrenti hanno sottoscritto un valido contratto quadro in forma scritta il 21 febbraio 2014. L'intermediario, inoltre, riferisce che l'operazione d'investimento di cui si discute doveva ritenersi appropriata al livello elevato di conoscenze ed esperienze in materia di investimenti dei ricorrenti, come comprovato da un'operatività pregressa caratterizzata da numerose operazioni d'investimento in obbligazioni, anche connotate da tassi d'interesse molto elevati e con *rating* di tipo speculativo. Il resistente riferisce anche di avere informato al tempo resi edotti gli odierni ricorrenti sulle caratteristiche e sulla rischiosità delle obbligazioni acquistate. Infine, l'intermediario precisa che, contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti, la società emittente delle obbligazioni era da ritenersi solida dal punto di vista patrimoniale al momento dell'operazione qui contestata. Tutto ciò premesso, il resistente chiede il rigetto del ricorso.

3. Nelle controdeduzioni, i ricorrenti ribadiscono in buona sostanza le contestazioni e domande avanzate nel ricorso.

4. Nelle repliche finali, il resistente rinnova anch'egli le proprie precedenti difese e la domanda conclusiva.

DIRITTO

- 1.** Il ricorso è fondato nei limiti e per le ragioni di seguito rappresentate.
- 2.** Risulta fondata la domanda di risarcimento del danno sollevata dai ricorrenti. In via preliminare, rileva il Collegio che la documentazione in atti comprova che il resistente ha consentito il perfezionamento dell'investimento qui controverso, nonostante si trattasse di obbligazioni destinate ad investitori professionali e i ricorrenti fossero, invece, investitori *retail*. A fronte di ciò, la circostanza che si trattasse di investitori dal profilo evoluto non può assumere alcuna valenza esimente in termini di responsabilità del resistente, dal momento che il fine a cui mira la disciplina relativa alla classificazione della clientela contenuta nella direttiva "MiFID" è proprio quello di impedire che investitori al dettaglio, anche e per quanto esperti, possano acquistare prodotti finanziari ritenuti *a priori* non in linea con il profilo. Una tale violazione, per la sua gravità comportamentale, risulta assorbente di ogni altra questione pur sottoposta all'esame del Collegio e determina, in sé sola, l'accoglimento del ricorso.
- 3.** Accertato, dunque, il comportamento violativo dell'intermediario in relazione all'operazione di che trattasi e considerato che esso ha avuto una decisiva incidenza causale nella scelta d'investimento operata dai clienti, ne consegue l'accertamento a favore di questi ultimi del loro diritto ad ottenere il risarcimento del danno occorso in misura pari alla differenza tra il controvalore investito nell'acquisto delle obbligazioni di che trattasi (€ 103.278,45) e le cedole percepite su queste stesse obbligazioni (€ 14.136,90). La somma così determinata, pari ad € 89.141,55, deve essere rivalutata dalla data dell'operazione alla data dell'odierna decisione, per € 8.825,01, e maggiorata di interessi legali da quest'ultima data sino al soddisfo.

PQM

In accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto a risarcire ai ricorrenti il danno, per l'inadempimento descritto in narrativa, nella misura complessiva, comprensiva dunque di rivalutazione monetaria sino alla data della decisione, di € 97.966,56, oltre a interessi legali dalla data della decisione sino al

soddisfo, e fissa il termine per l'esecuzione in trenta giorni dalla ricezione della decisione.

Entro lo stesso termine l'intermediario comunica all'ACF gli atti realizzati al fine di conformarsi alla decisione, ai sensi dell'art. 16, comma 1, del regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016.

L'intermediario è tenuto a versare alla Consob la somma di € 500,00, ai sensi dell'art. 18, comma 3, del citato regolamento, adottato con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016, secondo le modalità indicate nel sito istituzionale www.acf.consob.it, sezione "Intermediari".

Il Presidente